



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0008279

del 01/06/2018

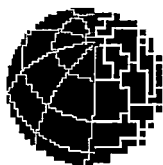


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Francesco ITALIANO
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 587/2018 del 14/05/2018 – Allegato R al Verbale n. 03/2018 concernente: Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia.

Tullio FEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 587/2018

Allegato R al verbale 03/2018

Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8 comma 6 lettera f) il quale prevede che il CdA*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, teso alla definizione dell'ambito di collaborazione tra le Parti, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca scientifica ed alta formazione, prevedendo la partecipazione a bandi di ricerca internazionali, nazionali e regionali;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Protocollo d'intesa, istituiscono una cooperazione, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento;

DELIBERA

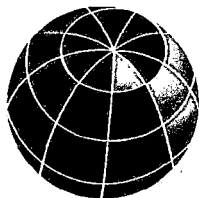
di autorizzare il Presidente, alla definizione nonché alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (all.1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 14/05/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



Protocollo d'intesa

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (di seguito denominato "INGV") con sede e domicilio fiscale in via di Vigna Murata 605-00143 Roma, P.IVA 06838821004, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'INGV.

E

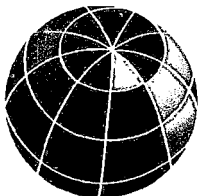
L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA (di seguito **IEMEST**), con sede a Palermo in Via Michele Miraglia/Piazzetta Briuccia n. 20, C.F. 97238720821 e P.IVA 05926140822, agli effetti del presente atto dal Presidente, Prof. Bartolomeo Sammartino, domiciliato per la carica presso la sede legale dello I.E.M.E.S.T., entrambe congiuntamente dette di seguito "*Parti*".

PREMESSO

✓ che **L'INGV**:

- ✓ è un Ente di ricerca scientifica non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; è stato costituito con decreto legislativo 29 Settembre 1999, n.381, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR); è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art.13 comma 2 lettera c) del D.lgs. 2018 n° 224;
- ✓ partecipa a programmi avviati da altri soggetti in conformità a quanto previsto dallo Statuto (art.2, comma 1 lettera b);
- ✓ stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;
- ✓ prevede la possibilità, secondo il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, di pervenire a forme di collaborazioni con enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e monitoraggio sia per lo svolgimento di specifiche attività di servizio, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;

✓ che **l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia**:



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



- ✓ è un Organismo di Ricerca, ai sensi della definizione di cui all'art. 30 comma 1 del Regolamento CE 800/2008 e all'art. 2 comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR) ed iscritto all'Anagrafe Nazionale della Ricerca e alla banca dati della Commissione Europea per le associazioni di ricerca. Nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e nel 2014 è stato premiato con il riconoscimento "HR - Excellence in Research" da parte della Commissione Europea;
- ✓ persegue gli scopi istituzionali di generare, trasferire, condividere e divulgare la conoscenza e l'innovazione tecnologica. Sostiene la ricerca scientifica e tecnologica di elevato standard qualitativo, favorendo e supportando attività di ricerca e tirocinio di laureati e ricercatori dell'area Euro-Mediterranea e promuovendo la carriera dei ricercatori. Ha come finalità principale lo svolgere attività di ricerca di base e industriale e sviluppo sperimentale e il diffonderne i risultati mediante pubblicazioni, trasferimento di tecnologie e/o insegnamento;
- ✓ partecipa a bandi competitivi nazionali ed internazionali per l'ottenimento di fondi funzionali al raggiungimento di cui ai due punti precedenti;
- ✓ che le Parti intendono collaborare per la realizzazione di attività di ricerca scientifica ed alta formazione mettendo in comune risorse umane e dotazioni tecnico-scientifiche delle quali dispongono per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- ✓ che intendono collaborare al fine di partecipare a progetti di ricerca sia internazionali, nazionali e regionali;
- ✓ che visto lo Statuto dell'INGV;
- ✓ che visto lo Statuto dello IEMEST;

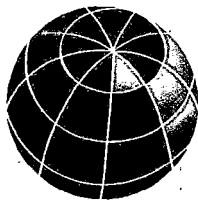
Tutto ciò premesso, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

2.1. Le Parti dichiarano che intendono regolare i loro rapporti nel rispetto della vigente normativa e, di conseguenza, si impegnano all'osservanza di quanto previsto nel presente Protocollo, e in tutti gli atti da esso derivanti, o ad esso riconducibili.

2.2. Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti del presente Protocollo alle disposizioni di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi Statuti. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento del presente Protocollo.

ART. 3

(Oggetto del Protocollo)

3.1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dell'ambito di collaborazione tra le Parti, e in particolare tra INGV, INGV-Sez. Palermo e IEMEST, finalizzata allo svolgimento di attività congiunte di ricerca scientifica ed alta formazione e partecipazione a bandi di ricerca internazionali, nazionali e regionali.

3.2. Le attività di ricerca potranno essere attivate da ciascuna delle Parti nell'ambito dei programmi di ricerca, sviluppati attraverso un rapporto di collaborazione tra i due istituti e troveranno nella sinergia tra le due strutture e nella ricerca di base la necessaria validazione.

3.3. Le attività di formazione potranno essere attivate presso le rispettive sedi coinvolgendo risorse umane di entrambe le Parti.

3.4. La cooperazione tra le Parti è ispirata al principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi.

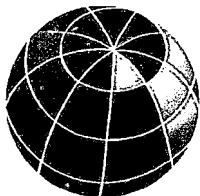
ART. 4

(Referenti)

4.1. Ai fini dell'attuazione del Presente Protocollo individua quali referenti il Dott. Francesco Italiano per l'INGV-Sezione Palermo, e il Prof. Bartolomeo Sammartino per l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia che assumono il compito di curare e coordinare i rapporti tra i due enti per la realizzazione delle attività di interesse comune.

ART. 5

(Accordi Attuative)



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



Ciascuna iniziativa, avviata in base al presente Protocollo, saranno oggetto di convenzioni specifiche, in relazione agli ambiti e settori disciplinari d'interesse comune, nel quale saranno specificati in dettaglio:

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) le modalità organizzative;
- c) l'attribuzione di eventuali ulteriori obblighi delle parti;
- d) la partecipazione di altri *partner*;
- e) quant'altro le parti, di comune accordo, ritengano opportuno specificare.

ART. 6 (Durata del Protocollo)

6.1. Il presente protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed impegna, in ogni caso, le parti contraenti ad assicurare il completamento di ciascuna attività di ricerca o formazione già avviata, sino al termine del periodo di durata previsto.

6.2. Il recesso da tale protocollo d'intesa, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato con preavviso scritto di almeno trenta giorni, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi sottoscritti, nel rispetto comunque del presente articolato, che conserverà in ogni caso piena efficacia fino al completamento di tutte le attività svolte in cooperazione ai sensi del presente Protocollo.

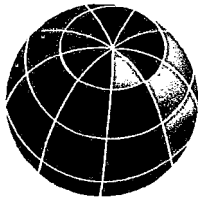
ART. 7 (Modifiche)

Le Parti si riservano la possibilità di definire eventuali ulteriori ambiti della collaborazione con successivi atti integrativi e/o modificativi della disciplina prevista nel presente protocollo. Ogni eventuale variazione al presente accordo non avrà efficacia se non stipulata nella forma scritta e con il consenso unanime di entrambe le Parti.

ART. 8 (Informativa e Riservatezza)

8.1. Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e nell'ambito di specifici accordi sottoscritti tra le Parti in alcuna maniera che sia di qualsivoglia danno all'altra Parte.

8.2. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano, anche dopo la scadenza del presente accordo e comunque per un periodo non inferiore a cinque (5) anni dalla scadenza, a:



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

8.3. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

8.4. Il termine "Informazioni Confidenziali" non include quelle informazioni che:

- a) sono o divengono generalmente disponibili al pubblico, in modo diverso rispetto ad una divulgazione contraria alle previsioni del presente protocollo;
- b) erano già in possesso della Parte prima di essere ad essa rese note;
- c) divengono disponibili ad una Parte non su base confidenziale;
- d) sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte in questione, senza riguardo alle informazioni fornite dall'altra Parte.

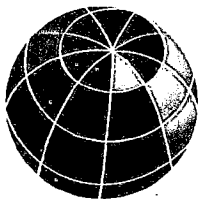
8.5. Ogni singola Parte potrà divulgare le informazioni confidenziali quando ciò sia richiesto dalla legge, da regolamenti governativi o da un ordine giudiziale. In tale caso, la Parte dovrà dare preavviso all'altra affinché la stessa possa tutelare i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o in altra maniera ritenuta ragionevole a seconda delle circostanze.

8.6. Al termine di efficacia del presente protocollo, le Parti si obbligano a restituirsi reciprocamente tutti i materiali che contengono informazioni confidenziali così come dati, documentazioni, rapporti e altri beni di proprietà della singola Parte, o dalla stessa forniti all'altra o dalla stessa realizzati nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

8.7. Gli obblighi di riservatezza sulle informazioni confidenziali restano in vigore anche dopo il termine di scadenza del presente accordo e comunque per un periodo non inferiore a cinque (5) anni dalla scadenza.

ART. 9 (Trattamento dati personali)

9.1. Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'ambito del presente accordo in conformità alla



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**



normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ii. e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge.

9.2. Il Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

9.3. Ciascuna Parte comunica all'altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

9.4. Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere note, sui rispettivi siti istituzionali, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione e fatto salvo quanto concordato nell'art. 8, notizie riguardanti le attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del presente accordo.

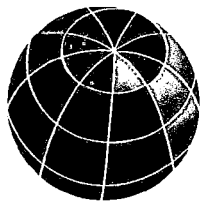
ART. 10

(Controversie e Foro competente)

10.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

10.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le Parti, adiranno al foro competente per legge.

Letto, approvato e sottoscritto.



**ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia

*Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni*



Istituto Euro-Mediterraneo
di Scienza e Tecnologia

*Il Presidente
Prof. Bartolomeo Sammartino*